



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Chiarimenti e interpretazioni inerenti le disposizioni attuative di cui al DM 86483/2014 e al DM 6931/2014.

Data di pubblicazione: 15 gennaio 2015.

Le risposte date in questa sezione FAQ tendono a dare risposte relativamente alle problematiche applicative delle disposizioni del DM 86483/2014, che, lo ricordiamo, verte esclusivamente sui requisiti e parametri di riconoscimento delle O.P. del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola.

Le domande pervenute richiedono chiarimenti e interpretazioni anche sulle disposizioni del DM 6931/2014 che sono fornite in questa sezione con la collaborazione dell'ufficio competente.

Quesito 1

L'articolo 4 del dm 8 (SEZIONE 4 delle Linee guida), prevede che le associazioni senza scopo di lucro, ovvero le associazioni che non hanno proceduto alla trasformazione imposta dal D.M. 86483/2014, rientrano nel 10% di altri soci.

In tal senso si chiede di chiarire se la rappresentatività ai fini **dell'assegnazione delle risorse** (del programma di sostegno di cui all'articolo 29 del Regolamento (UE) 1308/2013) è quella riferita ai soci diretti od indiretti dell'OP (produttori, cooperative), oppure concorrono le vecchie associazioni presenti nel 10%, della O.P. che chiede il riconoscimento.

Risposta

Le associazioni che non hanno proceduto alla trasformazione imposta dal D.M. 86483/2014, e che palesemente sono da ricondurre a tutte quelle **persone giuridiche** richiamate tra l'altro al comma 9 dell'articolo 4, concorrono al raggiungimento dei parametri di rappresentatività con i loro soci nel rispetto del comma 3 dell'articolo 4 del D.M. 86483/14.

Esse inoltre non sono altresì definibili come *produttori*, ai sensi del decreto in argomento, e quindi l'assenza di questa qualifica *in capo alla persona giuridica* comporta il correlato rispetto del vincolo previsto nel citato comma 3 articolo 4, ovvero della quota massima del 10% dei diritti di voto attribuibili ai "non produttori" – nel caso delle OP – e della quota massima del 10% dei diritti di voto attribuibili alle "persone giuridiche non riconosciute come organizzazioni di produttori" – nel caso delle AOP.

Nel rispetto di questi parametri, i soci "indiretti" concorrono ai parametri nell'ambito della procedura amministrativa di riconoscimento.

In base al DM 6931/2014, ai fini del programma di sostegno di cui all'articolo 29, i soci delle associazioni che non hanno acquisito la personalità giuridica di cui al DM 86483/2014, non concorrono al raggiungimento dei parametri per l'attribuzione delle risorse economiche previste dal D.M. 6931/2014.

Dal momento che nel sistema informativo AGEA non è possibile distinguere i soci dei soggetti senza la predetta personalità giuridica da quelli delle persone giuridiche previste dal DM 86483/2014, la procedura consigliata è quella di:

1. non caricare i soci delle associazioni senza personalità giuridica; o, in alternativa
2. inserire le basi al netto dei soci soggetti senza la predetta personalità giuridica e successivamente al 15 marzo 2015 completare il caricamento con tutti i soci.

Qualora l'inserimento dei soci sia stato già effettuato, si dovrà predisporre un'autocertificazione in cui il rappresentante legale della Organizzazione O.P. dichiara il numero dei soci produttori facenti parte di tutti i soggetti che rientrano nel 10 % (altri soci) . Tale numero andrà scorporato dal conteggio per l'attribuzione delle risorse.

In tal caso, la certificazione va inoltrata rispettivamente dalle A.O.P. al Ministero e dalle O.P. alle Regioni, o al Ministero per le misure a) ed f) del decreto.

Quesito 2

All'allegato 2 delle linee guida : **documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento ex novo dell'OP del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola,**

al punto 2 : dichiarazione del legale rappresentante in relazione al punto d: prospetto del valore della produzione commercializzata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera h) del decreto, nel biennio precedente la presentazione dell'istanza di riconoscimento;

In caso di organizzazioni di produttori derivanti da associazioni senza la personalità giuridica, in questa voce va inserito il valore del prodotto potenzialmente commercializzabile dai soci desunto dalla superficie olivetata dei soci . Resta inteso che tale valore dovrà essere valutato ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti dal dm. 6931/2014?.

Risposta

Premesso che tutte le associazioni richiamate al comma 9 dell'articolo 4 del DM 86483 hanno una "personalità giuridica propria" e che interpretando la domanda posta ci si riferisca a quelle associazioni che hanno deciso di non adeguare la propria forma giuridica ad una di quella richieste per il riconoscimento come OP ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del DM 86483/2014, le OP che chiedono il riconoscimento devono esprimere nella domanda di essere riconosciute richiamando di avvalersi della facoltà di deroga di cui al comma 6 dell'articolo 4.

Si accetta la determinazione di un valore del prodotto potenzialmente commercializzabile calcolato come nel precedente programma di cui al Regolamento (UE) 867 sulla base delle rese medie ISTAT e prezzi medi ISMEA (ad eccezione dei riconoscimenti effettuati ai sensi dell'art. 4 comma 1, lettera f) ,

punto ii. del DM. 86483/2014 per i quali è necessario dimostrare di possedere già tutti i requisiti ossia fatturato e numero dei soci se la domanda di riconoscimento non è finalizzato alla domanda di accesso al programma).

Per quanto riguarda l'attribuzione dei punteggi di cui al DM 6931/2014 invece bisogna far riferimento al fatturato reale e diretto della O.P. desunto da una delle ultime due campagne olivicole dai bilanci depositati o dall'elenco delle fatture se si sceglie il 2014 in quanto, alle date attuali, non si dispone ancora di bilanci approvati.

Quesito 3

QUESITO RICONOSCIMENTO AOP -- Decreto Ministeriale n. 86483 del 24 novembre 2014

Spettabile Ufficio del Ministero, sottoponiamo il seguente quesito:

siamo un'organizzazione in procinto di richiedere il Riconoscimento come A.O.P., è possibile integrare e aggiornare la base associativa entro la data del prossimo **1 aprile 2015** ?

Risposta

Ai fini del **solo riconoscimento** è possibile integrare la base associativa in qualsiasi momento. In vista dell'emissione del primo decreto di riconoscimento l'Amministrazione ha la facoltà di ricevere integrazioni durante tutto l'arco temporale dei 120 giorni di istruttoria.

Se il riconoscimento è finalizzato ad inoltrare la richiesta di accesso ai programmi di sostegno di cui all'articolo 29 del Regolamento 1308/2013 e quindi del DM 6931/2014, in base alle norme specifiche e alle relative Circolari AGEA 745/2014 e 2.2015, le basi associative computabili ai fini della determinazione dell'assegnazione delle risorse del Programma di sostegno devono rispettare le modalità e tempistica di trasmissione e di modifica in esse previste.

Come indicato nelle Linee guida (comma 6, sezione 3), *“le basi associative delle organizzazioni di produttori che presentano la domanda di riconoscimento o di conferma di riconoscimento e che presentano la richiesta di approvazione dei programmi di sostegno diventano operative dal 1 aprile 2015, ovvero dalla data di avvio del programma di sostegno che va dal 1 aprile 2015 al 31 marzo 2018”*, in coerenza con tale previsione le Circolari AGEA sono volte a pre-determinare una tempistica che consenta l'istruttoria delle domande in modo da averle validate prima del **1 aprile 2015**.

La domanda di modifica della propria base associativa se non impatta sulla richiesta di assegnazione delle risorse dei programmi di sostegno e non crea preclusioni all'istruttoria dei programmi di sostegno, può essere inoltrata anche oltre le date indicate dalle circolari AGEA, accompagnate da una dichiarazione in cui si attesta e si comunica di essere a conoscenza di quanto sopra indicato.

L'amministrazione si riserva di valutare le motivazioni addotte al riguardo.

Quesito 4

All'allegato 2 delle linee guida : **documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento ex novo dell'OP del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola. La documentazione prevista al comma allegata alla dichiarazione** del legale rappresentante contenente le seguenti informazioni:

- a. Numero soci
- b. Superfici olivetate
- c. Quantità e tipologia di prodotto
- d. prospetto del valore della produzione commercializzata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera h) del decreto, nel biennio precedente la presentazione dell'istanza di riconoscimento;

Ci sono richieste discordanti dagli Uffici sul territorio . come comportarci? E se non abbiamo le relative informazioni?

Risposta

1. Non si ritiene che ci possano essere difficoltà sul numero minimo dei soci per quanto riguarda il parametro minimo per la richiesta di riconoscimento. Eventuali difformità saranno sanate con le procedure previste dalle circolari AGEA con le dichiarazioni delle basi associative.
2. La quantità delle superfici olivetate: in sede di richiesta è sufficiente indicare la superficie ritenuta più proximale alla realtà, stante anche qui la previsione dei dati che saranno validati con le già richiamate procedure AGEA. È sufficiente ma necessario esprimere l'impegno a comunicare per tempo eventuali variazioni.
3. Punto 3:
 - a. tipologia di prodotto: è sufficiente indicare **se** la OP commercializza olive (da tavola o da olio) oppure olio oppure entrambe oppure anche altri sottoprodotti della coltivazione o della lavorazione delle olive, tenuto conto che a concorrere alla produzione complessiva sono tutte le tipologie di prodotto elencati nella Parte VII dell'Allegato I del Regolamento 1308/2013;
 - b. **le quantità sono comunicate se conosciute.** Al riguardo si richiama quanto espresso alla FAQ 2 per quanto riguarda la determinazione dell'assegnazione delle risorse. Se la persona giuridica richiedente OP non intende inoltrare domanda di accesso al programma di sostegno, specifica chiaramente che è un dato di cui non ha certezza amministrativa e che si impegna al rispetto degli obiettivi di commercializzazione di cui al DM 8648372014.
4. **prospetto del valore della produzione commercializzata:** è un dato che le strutture che hanno commercializzato possiedono e che devono comunicare; la loro indicazione va espressa anche se inferiore al valore minimo indicato nella tabella di cui all'art. 4 comma 1, lettera f) , punto ii., pur se ci si è avvalsi della deroga di cui del DM. 86483/2014 di cui all'art. 4 comma 6.